

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 13 novembre 1986, n. 177.

Regolamento dei servizi della biblioteca regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art. 2, III° comma, lett. a) della legge regionale 7.1.1977, n. 1, recante: «Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali»;

Visto l'art. 20, lett. e), della succitata legge regionale;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 19 dicembre 1985;

Considerato che il Consiglio regionale, nella seduta antimeridiana del 24 luglio 1986, ha approvato il regolamento di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto speciale per la Sardegna;

Emana

il seguente decreto, recante: «Regolamento dei servizi della Biblioteca regionale».

Art. 1

E' istituita la biblioteca della Regione Autonoma della Sardegna.

La Biblioteca dell'Amministrazione regionale è un organismo interdisciplinare librario e di documentazione che costituisce il supporto alla ricerca, allo studio e all'informazione per il complesso dell'attività amministrativa della Regione.

La Biblioteca cura inoltre la raccolta dei testi sulla Sardegna.

Art. 2

E' compito della Biblioteca garantire tutti i servizi degli acquisti, dell'ordinamento e della catalogazione, nonché dell'informazione bibliografica, organizzare mostre bibliografiche, presentazione di libri e periodici e altre attività culturali coerentemente con i propri fini.

La Biblioteca funziona da centro regionale per il catalogo collettivo delle Biblioteche della Sardegna, in collegamento con l'Istituto Nazionale per il catalogo delle Biblioteche Italiane del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali.

Art. 3

All'attività della Biblioteca è preposta una Commissione che approva gli acquisti di opere librarie sia per le esigenze della stessa Biblioteca che in accoglimento di richieste di singoli uffici regionali.

Le proposte di acquisti per la Biblioteca sono fatte dall'impiegato responsabile del suo funzionamento.

Le richieste di acquisto di opere librarie e periodiche da parte degli uffici regionali devono pervenire alla Biblioteca che le sottopone all'esame della Commissione.

Le richieste devono recare l'indicazione, per ciascuna opera, dell'autore, del titolo e di ogni elemento utile per l'identificazione dell'esemplare.

La Commissione deve essere altresì sentita su tutte le altre spese relative alla Biblioteca stessa.

Gli abbonamenti a periodici devono di norma essere deliberati dalla Commissione entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. Le richieste dei singoli uffici regionali devono di norma pervenire, per i periodici, entro il mese di settembre.

In caso di comprovata necessità ed urgenza, l'impiegato responsabile della Biblioteca, quale funzionario delegato, è autorizzato a provvedere ad acquisti di opere librarie.

Tali acquisti urgenti non possono superare, nel caso di un esercizio finanziario, il cinque per cento dello stanziamento globale del capitolo relativo alle spese per la Biblioteca e devono essere ratificati dalla Commissione nella prima seduta utile.

Art. 4

La Commissione di cui al precedente art. 3 è nominata dall'Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, è presieduta dal coordinatore generale dello stesso Assessorato ed è composta dal coordinatore del servizio legislativo, dal coordinatore del servizio organizzazione e metodo e del personale, dal coordinatore generale del servizio della Ragioneria, dal Direttore del Centro regionale di programmazione o da un loro delegato.

Della Commissione fa parte, con voto consultivo, l'impiegato responsabile della Biblioteca che funge anche da segretario della Commissione.

Art. 5

La Biblioteca si accresce mediante:

a) - l'acquisto;

b) - la donazione ed il cambio;

c) - il conferimento obbligatorio di copia delle pubblicazioni ufficiali della Regione, degli Organi ed Enti sottoposti al controllo della Regione e delle pubblicazioni comunque editate con il concorso della Regione, in conformità della norma delle leggi regionali.

Art. 6

Per la procedura dell'ordinamento e per la catalogazione si fa riferimento agli standards determinati in sede nazionale.

Per quanto possibile, si fa ricorso all'uso di procedure automatizzate di catalogazione e di gestione e per la formazione di bibliografie.

Art. 7

La Biblioteca accoglie il principio del prestito reciproco con altre Biblioteche del territorio regionale e nazionale e predispone gli atti necessari.

Art. 8

La Biblioteca garantisce un servizio di prestito e di consultazione in sede e di informazione bibliografica.

I singoli uffici regionali depositari di opere librarie e periodici acquistati dalla Biblioteca li mettono a disposizione per la consultazione. Possono essere esclusi dal prestito opere di carattere generale, di più frequente consultazione, e i periodici dell'annata in corso.

Le opere possono essere trattenute in prestito per un periodo massimo di quindici giorni. Il prestito può essere rinnovato sino a trenta giorni.

Gli estranei all'Amministrazione regionale possono essere ammessi alla sola lettura in sede.

Art. 9

La richiesta di libri per la consultazione in sala di lettura va fatta per iscritto su apposito modulo.

Nel modulo si devono indicare chiaramente l'autore, il titolo, l'edizione e il volume dell'opera richiesta e si deve scrivere in modo leggibile il nome e il cognome del richiedente.

Per ogni opera va fatta richiesta separata.

La richiesta viene presentata all'addetto alla Biblioteca, il quale provvede alla consegna del libro e trattiene la richiesta stessa per il controllo di restituzione.

Nessun lettore potrà uscire dalla sala di lettura senza aver prima restituito le opere ricevute.

All'atto della restituzione dei libri la richiesta viene annullata e trattenuta presso la Biblioteca.

Art. 10

La richiesta di libri in prestito temporaneo va fatta per iscritto su apposito modulo da compilare con le indicazioni di cui al 2° comma dell'articolo 9.

La richiesta viene presentata all'addetto alla Biblioteca che provvede alla consegna dell'opera al richiedente e alla collocazione al posto dell'opera, di un apposito cartellino.

All'atto della restituzione dei libri, la richiesta viene consegnata all'interessato e il cartellino viene annullato.

Art. 11

Il prestito permanente può essere concesso, dietro deliberazione della Commissione, agli Uffici Centrali dell'Amministrazione regionale, e limitatamente a pubblicazioni di specifico interesse dei singoli uffici, in base ad apposita richiesta da farsi dai rispettivi Capi Ufficio.

Dell'avvenuto prestito permanente sarà fatta, a cura della Biblioteca, annotazione sulle schede del catalogo generale, relative alle singole pubblicazioni.

Le pubblicazioni concesse in prestito permanente possono essere richieste in prestito temporaneo da altri uffici, per un periodo non superiore a 5 giorni, con le modalità di cui all'art. 10.

Art. 12

Le opere ed i libri rari, i manoscritti e le enciclopedie non possono essere rilasciati in prestito.

Art. 13

E' vietato fare qualsiasi segno o annotazione sulle opere avute in lettura; della relativa conservazione risponde il Funzionario cui sono state affidate le opere.

La Commissione segnala al Presidente della Giunta le inadempienze alle norme stabilite e propone l'entità dell'addebito eventuale da farsi in caso di mancata restituzione o danneggiamento delle opere prestate.

Art. 14

Al fine di assicurare l'integrità del patrimonio librario, si provvederà:

- a) - alla rilegatura delle opere pubblicate a fascicoli e dei periodici, man mano che si completino le opere o le annate;
- b) - alla rilegatura dei volumi soggetti a deterioramento;
- c) - a tutto quanto occorre per la conservazione del materiale bibliografico (ripulitura annuale, disinfezione degli insetti nocivi, ecc.).

Art. 15

Entro il mese di ottobre di ogni anno, l'impiegato responsabile presenta alla Commissione la relazione statistica sull'attività della Biblioteca.

Art. 16

Delle pubblicazioni comunque entrate in Biblioteca è redatto ogni semestre un elenco che viene trasmesso alla Presidenza della Giunta ed ai vari Assessorati.

Art. 17

(Norma transitoria)

Fino a quando non saranno formalmente istituiti i servizi ed i settori previsti dagli artt. 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, la Commissione di cui all'art. 3 è presieduta dal Direttore dei servizi dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ed è composta dal Capo dell'Ufficio Legislativo, dal Capo dell'Ufficio del Personale, dal Direttore della Ragioneria regionale e dal Direttore del Centro regionale di programmazione, o da un loro delegato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, li 13 novembre 1986.

Melis

Registrato alla Corte dei Conti - Sezione per la Regione Sarda - Addì 10 dicembre 1986 - Reg. n. 1 - Atti di Governo - Foglio n. 64.